

Conto Energia Fotovoltaico

www.Energia-Alternativa-Rinnovabile.it

Il 19 febbraio 2007 è entrato in vigore il DL attraverso cui si definiscono i criteri e le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Tale decreto costituiva il recepimento della Direttiva Europea per le fonti rinnovabili (Direttiva 2001/77/CE) in cui si dà la possibilità di usufruire a chiunque di finanziamenti in conto energia. Ciò significa che gli incentivi per la costruzione di impianti fotovoltaici (pannelli solari che producono elettricità) verranno erogati in "conto energia" anziché in "conto capitale": si basano cioè su una tariffa incentivante per Kwh di energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico che consente di ammortizzare il costo dell'installazione rivendendo l'energia elettrica prodotta direttamente al gestore GRTN.

Questo provvedimento garantirà anche in Italia il successo degli impianti solari per la produzione di energia elettrica, esattamente come è accaduto in Germania, dove i finanziamenti in conto energia hanno permesso il decollo del settore fotovoltaico diventando così il secondo paese al mondo per installazioni. Al termine dei 20 anni l'energia prodotta potrà essere utilizzata direttamente per i consumi privati e quindi le bollette che si riceveranno saranno a quel punto relative alla differenza tra quello che si produrrà e quello che si sarà utilizzato.

I vantaggi a seguito dell'attuazione di questa nuova norma rispetto al passato, si possono sintetizzare essenzialmente in tre fattori:

* Tali incentivi sono a disposizione sia per le persone fisiche che giuridiche (comuni, enti locali, aziende private etc.) e sono diventati oggi più facilmente erogabili. Si può installare l'impianto fotovoltaico sulla propria azienda in qualsiasi momento (rispettando solo alcune scalette burocratiche), in poco tempo e senza partecipare ad estenuanti gare di punteggio o affrontare pratiche pluriannuali.

* Oltre tutte le finalità etiche insite nel concetto di energia pulita, grazie a questa novità chiunque può decidere di utilizzare la produzione di energia come una forma pura di investimento. Gli incentivi, come sottolineato prima, non vanno a sostenere i costi per la realizzazione dell'impianto ma mirano a far investire per produrre energia elettrica da impianto fotovoltaico in un'ottica di investimento a medio-lungo termine.

* Il produttore di energia elettrica potrà vendere al gestore GRTN quanto prodotto a costi molto superiori rispetto ai prezzi di acquisto attuali. L'energia prodotta dagli impianti verrà ceduta per 20 anni al gestore ad un pari circa al doppio/triplo rispetto l'ammontare normalmente pagato (0,18 € al KWwh) in ragione della potenza installata e della tipologia di impianto scelto.

I costi dell'incentivazione degli impianti fotovoltaici non sono a carico dello stato, ma sono coperti con un prelievo sulle tariffe elettriche che tutti i consumatori (componente tariffaria A3) stanno pagando da anni. Questa componente a carico del consumatore è pari a circa 0,0014€ (poco meno di 3 lire) per ogni kWh.

L'IVA su tali impianti è pari al 10%.

In cosa consiste il conto energia?

Di seguito viene rappresentato uno schema generale di massima di un impianto fotovoltaico per chiarire meglio il funzionamento del conto energia.

L'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico viene convertita dall'inverter e immessa nella rete locale a bassa tensione.

Il primo contatore posizionato dal gestore GRTN a valle dell'inverter, conteggia tutta l'energia prodotta dall'impianto, e riconosce al produttore, per venti anni, a seconda della classe di appartenenza definita in base alla potenza, delle tariffe incentivanti che variano al variare della tipologia di impianto e della potenza; in particolare vengono distinte le seguenti tipologie di impianto:

1. Impianto non integrato (es. impianto al suolo)
2. Impianto parzialmente integrato (es. impianti a tetto aderenti alla superficie della copertura)
3. Impianto integrato (es. pensiline con copertura costituita da moduli fotovoltaici)

La tabella di seguito sintetizza il valore dell'incentivazione riconosciuta al variare della potenza e della tipologia di impianto:

Potenza P (kW):

Potenza P (kW)	Tipo Impianto		
	<i>Non integrato</i>	<i>Parzialmente integrato</i>	<i>Integrato</i>
$1 \leq P \leq 3$	0,4	0,44	0,49
$3 < P \leq 20$	0,38	0,42	0,46
$P > 20$	0,36	0,4	0,44

L'energia prodotta viene ceduta al gestore locale (solitamente ENEL) e conteggiata dal secondo contatore che rileva i KWh immessi alla rete. Si puo' immaginare la rete nazionale come una batteria di capacita' infinita dove il produttore immette l'energia prodotta e quando necessita la preleva. Il vantaggio enorme di tale soluzione e' che la rete nazionale non necessita di manutenzione e costi aggiuntivi dovuti alle perdite di carica e scarica della batteria e la sua sostituzione che avviene ogni circa 10 anni.

Il terzo contatore cioe' il normale contatore che si ha normalmente in casa conteggia, il consumo energetico per i propri fabbisogni quando non vi e' produzione di energia elettrica dall'impianto.

In sintesi il secondo contatore ha la caratteristica di misurare l'energia immessa nella rete Nazionale, mentre il terzo contatore quello di misurare il consumo.

Idealmente il secondo e terzo contatore dovrebbero essere condensati in uno unico dove l'energia immessa viene conteggiata a credito mentre se prelevata viene calcolata a debito. Per motivazioni puramente tecniche l'Enel sta optando per i due contatori distinti.

Le tariffe di cui allo schema precedente valgono per tutti quegli impianti che entreranno in funzione nel 2007, il decreto definisce altresì le tariffe che verranno

applicate agli impianti che entreranno in produzione negli anni successivi al 2007 fino al 2010 compreso; in pratica ogni anno successivo al 2007 verranno applicate le tariffe dell'anno precedente ridotte del 2%.

Le tariffe specificate nel decreto possono essere ulteriormente maggiorate (fino ad un massimo del 30%) qualora l'impianto sia abbinato ad interventi di efficientamento energetico; in particolare ad ogni riduzione del 10% del fabbisogno energetico di ogni unità abitativa (ottenuto attraverso interventi tesi alla riduzione delle perdite energetiche) farà seguito un aumento di pari entità della tariffa incentivante (fino, appunto, ad un massimo del 30%).

Che cosa è lo "scambio sul posto"?

Attraverso la Delibera n. 28/06 l'Autorità per l'energia elettrica definisce le "Condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387".

Ovvero definisce le regole attraverso cui viene regolamentato un contratto di scambio energetico tra il gestore della rete ed il produttore di energia rinnovabile.

In sostanza la delibera definisce che l'energia prodotta attraverso fonte rinnovabile e ceduta al gestore della rete verrà scontata sui consumi del produttore medesimo.

Facendo un esempio, una famiglia che attraverso il suo impianto fotovoltaico cede alla rete 3Kwh non pagherà al gestore 3Kwh assorbiti dalla rete.

Come si coniuga il "conto energia" con lo "scambio sul posto"?

L'Articolo 8 del decreto attuativo del conto energia definisce che " ... la disciplina dello scambio sul posto continua ad applicarsi dopo il termine del periodo di diritto alla tariffe incentivante ... I benefici dello scambio sul posto sono aggiuntivi rispetto alle tariffe del conto energia ." .

Ciò significa che oltre alle tariffe incentivanti il produttore ha diritto ad uno sconto sulla propria bolletta pari al valore di energia prodotta per la tariffa applicata dal gestore.

Inoltre, anche che dopo i venti anni in cui il produttore cederà l'energia prodotta alle tariffe incentivanti definite nel decreto del conto energia il produttore di energia rinnovabile potrà usufruire dello "scambio sul posto". Questo tutela il produttore dalle variazioni del prezzo dell'energia definite dal mercato energetico anche dopo i venti anni a regime conto energia per tutta la vita dell'impianto (25/30 anni).

Qual è il Pay Back di un impianto fotovoltaico?

Il Pay Back identifica il numero di anni entro cui l'investitore rientra del capitale investito.

Nel caso di un impianto fotovoltaico che usufruisce di un incentivazione in conto energia tale grandezza è funzione della potenza installata, della tipologia di impianto e dell'irraggiamento solare specifico della zona in cui l'impianto è sito.

A ciò va inoltre aggiunto l'incentivo ulteriore determinato dalla disciplina di "scambio

sul posto”.

In ultima analisi investire in un impianto fotovoltaico equivale ad un investimento economico con un tasso di rendita annuo indicativo superiore al 2% !!...Tutto ciò trascurando il valore economico di ritorno generato dall'apprezzamento dell'immobile su cui l'impianto è eventualmente posizionato.

L'incentivazione in conto energia è illimitata?

Il decreto prevede un limite massimo cumulativo della potenza elettrica installata di tutti gli impianti; tale limite è definito in 1200 MW; ciò vuol dire che verranno accettate tutte le richieste di incentivazioni (conformi alle norme) per un totale complessivo di 1200 MW.

Come si può accedere al conto energia?

Entro sessanta giorni dall'entrata in funzione dell'impianto occorre inviare al gestore della rete:

- Documentazione di conformità dell'impianto alle norme CEI;
- Scheda tecnica dell'impianto;
- Certificazione di collaudo;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticata

Se desidera un'offerta su un impianto fotovoltaico idoneo alle Sue esigenze, inserisca i Suoi dati nella sezione "preventivi": prenderemo in esame offerte superiori a 20 kW su tutto il territorio italiano.

www.Energia-Alternativa-Rinnovabile.it